

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4391 del 31/08/2022
Oggetto	Ditta INTERECO S.r.l., Via Viazza I Tronco n. 17/19, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4615 del 31/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **INTERECO S.R.L.**,
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ACCUMULO TEMPORANEO E
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITA IN VIA VIAZZA I
TRONCO, n. 17/19, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO)
(RIF. INT. n. 166 / 01480990355)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022 - 2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 956 del 26/02/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Intereco S.r.l., avente sede legale in Via Viazza I Tronco n.17/19 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di accumulo temporaneo e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA;

ricordando che l'AIA vigente autorizza sia uno "stato di fatto", sia uno "stato di progetto" e che in data 28/04/2022 il gestore ha comunicato di aver eseguito le attività propedeutiche al passaggio allo "stato di progetto" per i capannoni A, B1 e B2 (fatta eccezione per le aree O e R), nonché per il capannone C (fatta eccezione per le aree F1, F2, A6, Q e S);

richiamato il nulla osta prot. n. 89851 del 30/05/2022, col quale si è acconsentito all'inizio delle attività di accumulo temporaneo e di trattamento dei rifiuti:

- ~ nel capannone A come da "stato futuro" previsto nell'AIA vigente,
- ~ nel capannone B1 come da "stato futuro" previsto nell'AIA vigente, ritenendo accettabile la presenza di aspirazione solo a servizio del box M per rifiuti sfusi e dell'adiacente box per rifiuti tipologia 7.3 (EER 10.12.01 sfusi) gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in considerazione del fatto che nelle restanti aree saranno collocati solo rifiuti confezionati in colli o sfusi non polverulenti, che non daranno origine ad emissioni diffuse che richiedano captazione;
- ~ nel capannone B2 come da "stato futuro" previsto nell'AIA vigente, tranne per le aree O e R,
- ~ nel capannone C come da "stato futuro" previsto nell'AIA vigente limitatamente alle aree A3, A4, A5, C, E1, E2 e H5, ritenendo accettabile la proposta del gestore di sostituire la griglia carrabile con relativa vasca interrata a servizio dell'area H5 con la vasca di raccolta a tenuta stagna di cui alla documentazione tecnica fornita il 27/05/2022, che si ritiene garantisca le medesime condizioni di sicurezza;

dato atto che il citato nulla osta conteneva un errore materiale: infatti, diversamente da quanto richiesto dall'Azienda, non consentiva l'utilizzo del box identificato in AIA come "7.3 (EER 10.12.08 sfuso)" del capannone B1 per lo stoccaggio di rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, invece che di rifiuti gestiti nell'ambito dell'iscrizione FIO037 ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, se non previa modifica dell'AIA. Tuttavia, l'AIA vigente non consente più il recupero del rifiuto EER 10.12.08 in regime ex art. 216, ma esclusivamente in regime ex art. 208. Il nulla osta avrebbe dovuto quindi **consentire la trasformazione del box "7.3 (EER 10.12.08 sfuso)" del capannone B1 in un'area M** per lo stoccaggio del medesimo rifiuto EER 10.12.08 allo stato sfuso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;


vista la documentazione inviata dalla Ditta il 22/07/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 122714 del 25/07/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali consistenti in:

I. **eliminazione dell'area N del capannone A e sua riconversione in area E.**

L'area N è ad oggi autorizzata per il solo rifiuto con codice EER 10.12.09* (calce esausta), rifiuto che però può essere stoccato anche nelle zone D ed E; per tale ragione, al fine di garantire la valorizzazione degli spazi oggetto di ricambio frequente, il gestore chiede di eliminare del tutto la zona N, trasformandola in una zona E, in cui possono essere collocati anche altri rifiuti oltre alla calce esausta;

II. **trasformazione della zona M nell'angolo sud-ovest del capannone B1 in una zona E.**

L'AIA vigente consente di collocare nelle aree M esclusivamente il rifiuto codice EER 10.12.08 (scarti ceramici cotti), che però può essere stoccato anche nelle aree A, E e H; il gestore chiede ora di



convertire la zona M in questione in zona E, in cui possono essere collocati anche altri rifiuti oltre agli scarti cotti;

III. **suddivisione** dell'area a sinistra dell'apertura di collegamento tra i capannone A e B1 in **n.3 piazzole** (invece delle n. 2 attuali), separate da elementi mobili e identificate con opportuna cartellonistica, in modo da aggiungere alla zona M e alla zona per rifiuti art. 216 già esistenti un'**ulteriore zona E**;



IV. **possibilità di collocare il rifiuto EER 10.12.08 nelle zone A1 e A2 del capannone B1**, attualmente dedicate rispettivamente ai rifiuti con codice EER 08.02.02 e 10.12.13, allo scopo di recuperare spazi di stoccaggio per il EER 10.12.08 a seguito della modifica di cui al precedente punto II. Il gestore precisa che in A1 e A2 potrà essere presente sempre e solo una sola tipologia di rifiuto (08.02.02 o in alternativa 10.12.08 in A1, 10.12.13 o in alternativa 10.12.08 in A2) e che i box saranno preventivamente svuotati e bonificati prima di cambiare il rifiuto in stoccaggio;

V. **trasformazione della zona E del capannone B2** situa sulla parte opposta all'ingresso (in adiacenza alla zona O) nella **nuova zona Q1**, da dedicare esclusivamente allo stoccaggio del rifiuto con codice EER 12.01.18* "fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio", nonché all'operazione **R12/D14 di rimozione dell'imballaggio primario**, già autorizzata per tale rifiuto nel box Q del capannone C.

A differenza dell'area Q (in cui possono essere sconfezionate altre tipologie di rifiuti, come vernici, sigillanti ed emulsioni che richiedono un impianto di aspirazione e abbattimento di eventuali inquinanti rilasciati), i fanghi di rettifica da sconfezionare nella nuova zona Q1 non producono in alcun modo polveri o solventi; per questa ragione, il gestore non ha previsto in Q1 alcun sistema di aspirazione. Invece, è stata realizzata una *griglia per la raccolta di sversamenti accidentali e acque di lavaggio*, che consenta di operare in sicurezza.

Lo sconfezionamento del EER 12.01.18* consiste nella separazione del rifiuto dall'imballaggio primario (taglio manuale del big bag) per ottimizzare gli stoccaggi e il trasporto a terzi; all'imballaggio rimosso sarà attribuito il codice EER 15.01.10* (*imballaggi misti pericolosi*), mentre il fango sfuso manterrà il codice di origine e potrà essere trasportato direttamente a terzi oppure trasferito nelle baie A3, A4 e A5 del capannone C, dedicate ai rifiuti sfusi;

VI. **inserimento di nuovi codici EER tra quelli che è possibile ingressare**, in particolare:
 - **EER 20.03.03** (*residui della pulizia stradale*), per poter ritirare i residui di spazzamento delle ceramiche con un codice appropriato (invece dell'attuale EER 16.03.04);



- **tutta la sottoclasse 17.04.00** (*metalli – incluse le loro leghe – derivanti da operazioni di costruzione e demolizione – compreso il terreno proveniente da siti contaminati*), invece del solo codice EER 17.04.09* attualmente autorizzato;

VII. **inserimento del nuovo codice EER 15.02.02*** (*assorbenti, materiali filtranti – inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti – stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*) **tra quelli che è possibile ingressare alla triturazione;**

VIII. **modifica dei codici EER delle miscele di rifiuti liquidi.** Infatti, l’AIA attualmente prevede che alla miscela ottenuta da rifiuti liquidi sia attribuito il codice EER prevalente o, nel caso in cui non fosse possibile, i codici EER 19.12.11* oppure 19.12.12, che però si riferiscono a rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti; dal momento che nel caso in questione i rifiuti liquidi non sono sottoposti a nessun trattamento meccanico, l’Azienda ritiene più opportuno prevede l’uso dei codici **EER 19.02.03** oppure **EER 19.02.04***, che si riferiscono a rifiuti premiscelati, più appropriati per le miscele liquide;

IX. **modifica dei codici EER delle miscele di rifiuti solidi e fangosi palabili,** con l’aggiunta ai codici già previsti dall’AIA (19.12.11* e 19.12.12) dei nuovi codici **EER 19.02.03** ed **EER 19.02.04***, nonché l’aggiunta dell’ulteriore codice **EER 19.03.05** per le miscele derivanti dai rifiuti fangosi palabili.

Il gestore precisa che:

- le modifiche in progetto non comportano variazioni della potenzialità complessiva di trattamento autorizzata, ma rispondono esclusivamente a nuove condizioni di mercato e a nuove condizioni logistico-operative interne, che hanno indotto a rivedere gli spazi gestionali;
- la scelta di avere due zone E nel capannone B1 è necessaria per consentire una più agevole movimentazione da parte dei mezzi di carico e scarico dei rifiuti destinati alla pressatura, rispetto a quanto consentito nel capannone A. Infatti, nelle zone E è consentito lo stoccaggio di rifiuti confezionati disposti anche su più livelli di altezza e nel progetto iniziale si era scelto di individuare tali aree direttamente nel capannone A, per maggiore vicinanza alla pressa; tuttavia, il capannone A (realizzato in struttura metallica con copertura ad arco), diversamente dal capannone B, presenta catene all’altezza di gronda che limitano notevolmente l’altezza utile per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti.

Inoltre, l’intervento di cui al punto II è motivato anche dal fatto che negli ultimi tempi si è rilevato un minor ingresso di rifiuti codificati con EER 10.12.08 dal comparto ceramico, rifiuti che potranno comunque essere ritirati anche in futuro e collocati all’occorrenza in baie più piccole, come da precedente punto IV;

dato atto che il 07/07/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l’attività aziendale, la capacità massima di accumulo temporaneo e trattamento autorizzata, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e l’impatto acustico;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo col prot. n. 138155 del 23/08/2022, nel quale, come premessa generale, si precisa che l’attività della Ditta è condotta prevalentemente al coperto, con adeguate garanzie di salvaguardia ambientale in relazione alla tipologia di rifiuti, e che la normativa ambientale (in primis la Delibera Interministeriale 27/07/1984) definisce le regole tecniche di dislocazione tenendo conto, in primo luogo, degli aspetti di sicurezza, ovvero della potenziale

capacità di interazione negativa fra rifiuti incompatibili (maggiormente significativa fra liquidi, rispetto a quelli in fase solida); questo sembra riflettere un'analogia con la normativa di sicurezza sulle sostanze/preparati, primariamente incentrata sugli aspetti di salvaguardia delle persone nella dislocazione geometrica. Alla luce di queste considerazioni, purché i rifiuti siano adeguatamente contrassegnati ed etichettati, in modo da rendere univoco ed evidente il loro riconoscimento, e sia garantita un'adeguata distanza di sicurezza (valutazione dei rischi ai sensi del T.U. D.Lgs 81/08), appare ammissibile un maggior ricorso ad aree di stoccaggio "miste" (a multipli rifiuti), che offrono maggior flessibilità in relazione alle necessità gestionali, nonché lo stoccaggio disgiunto, ovvero a tipologie non contemporanee nella stessa area, dopo opportuna pulizia della stessa.

Tutto ciò premesso, il Servizio Territoriale ritiene che:

- siano accettabili le modifiche richieste per i capannoni A e B1 che prevedono un'estensione delle aree E (a rifiuti multipli) a scapito delle aree a rifiuti singoli N e M;
- sia accettabile la riorganizzazione delle aree A1 e A2, con l'introduzione del codice EER 10.12.08 a stoccaggio disgiunto;
- non sussistano motivi ostativi in merito a:
 - inserimento in stoccaggio dei nuovi codici EER 20.03.03 e del campo 17.04.00;
 - inserimento nella fase di triturazione del codice EER 15.02.02*;
 - riclassificazione delle miscele liquide e solide con codici EER più appropriati in ragione dell'effettiva attività svolta;
- in riferimento alla triturazione del codice EER 15.02.02*, in analogia agli altri rifiuti di natura potenzialmente infiammabile, è necessario porre particolare attenzione alla fase di triturazione, i cui effetti di abrasione meccanica possono indurre inneschi e favorire il rischio di incendio. Dovranno quindi essere adottate le opportune cautele, definite da normativa specifica;

ritenendo dunque possibile accogliere:

- le modifiche di cui ai precedenti punti I, II, III e IV, prendendo atto dell'aggiornamento della planimetria 3E e provvedendo ad aggiornare di conseguenza le tabelle descrittive delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle aree dedicate a stoccaggi funzionali alle attività R12/D14 o ai depositi temporanei, nonché la tabella riassuntiva dei quantitativi massimi autorizzati di rifiuti stoccabili istantaneamente nelle diverse aree di cui al punto 35 della sezione D2.8 dell'Allegato I;
- la predisposizione nel capannone B2 della nuova area **Q1** di cui al precedente punto V, che viene dunque aggiunta alla tabella descrittiva delle aree dedicate a stoccaggi funzionali alle attività R12/D14 o ai depositi temporanei. A tale proposito:
 - si ritiene ammissibile il fatto che la nuova area non sia dotata di impianto di aspirazione, in considerazione del fatto che i fanghi oggetto di sconfezionamento non danno origine a polveri o solventi;
 - si valuta positivamente l'intenzione del gestore di realizzare una griglia a presidio della nuova area, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali e delle acque di lavaggio;
- le modifiche di cui al precedente punto VI, integrando la tabella di cui al punto 1 della sezione D2.8 dell'Allegato I con i codici EER 20.03.03 e tutti i codici EER della sottoclasse 17.04.00;
- la modifica di cui al precedente punto VII, integrando la tabella della sezione C1.2 dell'Allegato I che elenca i rifiuti ammessi alla triturazione col codice EER 15.02.02*, prescrivendo tuttavia al gestore di adottare le opportune cautele per gestire il rischio di incendio;
- le modifiche proposte ai precedenti punti VIII e IX in merito ai codici EER da attribuire alle miscele di rifiuti liquidi e solidi/fangosi palabili e provvedendo ad aggiornare quanto prescritto al punto 39 della sezione D2.8 dell'Allegato I;

verificato che, al punto 8 della sezione D2.8 dell'Allegato I si fa riferimento alla zona N come area deputata al posizionamento in pendenza dei cassoni contenenti rifiuti allo stato fangoso con

codice EER 08.01.11, 08.01.12 e 12.01.18* e/o dei sacconi contenenti le morchie e ritenendo necessario correggere tale prescrizione sostituendo la zona N con le zone T dei capannoni A e C;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.00 del 18/10/2021;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Marina Mengoli degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae – SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l’incaricato di funzione determina

- **di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 956 del 26/02/2021 e successiva modifica** alla Ditta Intereco S.r.l., avente sede legale in Via Viazza I Tronco n. 17/19 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di accumulo temporaneo e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I, nel paragrafo “Nuove operazioni R12/D14”, al sotto-paragrafo “*Triturazione di rifiuti solidi e fangosi palabili (nuova operazione R12/D14)*”, la tabella riportate l’elenco dei rifiuti previsti alla triturazione è **sostituita dalla seguente**:

EER	DESCRIZIONE
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 02 01*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, EERa)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

EER	DESCRIZIONE
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 07*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

EER	DESCRIZIONE
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 08 08*	scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 08 13	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 06	stampi di scarto
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12 01 12*	EERe e grassi esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 03 00	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03	pneumatici fuori uso

EER	DESCRIZIONE
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 00	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

b) relativamente all'attività di triturazione del rifiuto EER 15.02.02*, che ricomprende anche tipologie di naturale potenzialmente infiammabile (stracci, indumenti, materiali plastici, ecc), il gestore è tenuto a porre particolare attenzione durante la fase operativa di triturazione, i cui effetti di abrasione meccanica possono indurre inneschi a rischio incendio, adottando le opportune cautele definite dalla normativa specifica di settore;

c) al punto 1 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I, alla tabella riportante i rifiuti ammessi all'impianto sono **aggiunti i seguenti rifiuti**:

Codice EER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	ATTIVITÀ
17 00 00	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)		
17 04 00	metalli (incluse le loro leghe)		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 02	alluminio	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 03	piombo	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 04	zinco	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 05	ferro e acciaio	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 06	stagno	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 07	metalli misti	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose	E Z D	D14/D15 R12/R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	E Z D	D14/D15 R12/R13
20 00 00	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
20 03 00	altri rifiuti urbani		
20 03 03	residui della pulizia stradale	Z	R12/R13

d) il punto 8 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

8. In merito ai rifiuti aventi stato fisico fangoso contraddistinti dal codice EER 12.01.18* “fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio”, EER 08.01.12 “pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11” ed EER 08.01.11* “pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose”, per evitare che durante lo stoccaggio le emulsioni oleose presenti si stratifichino separandosi dai fanghi per decantazione naturale, è ammesso il posizionamento in pendenza del cassone contenente i rifiuti con il portellone posteriore in fessura, così da consentire il deflusso delle emulsioni, oppure con il posizionamento dei sacconi con le morchie nell’apposita area a sgocciolare. L’operazione è ammessa all’interno delle **zone T dei capannoni A e C**, aree delimitate da cordoli atti al contenimento dei fluidi, caratterizzate da una pendenza tale da convogliare emulsioni/liquidi in eccesso all’interno di una vasca interrata a tenuta. I rifiuti liquidi raccolti nelle vasche devono essere successivamente aspirati tramite botte spurgo e stoccati negli appositi serbatoi (area G). Dal trattamento (da considerare attività D14 o R12) si ottiene un rifiuto la cui parte solida/fangosa deve mantenere il codice EER iniziale, mentre il rifiuto liquido deve essere contraddistinto:
- dal codice EER 12.01.09*, se proveniente dal trattamento del codice EER 12.01.18*,
 - dal codice EER 08.01.19*, se proveniente dal trattamento dal codice EER 08.01.11*,
 - dal codice EER 08.01.20, se proveniente dal trattamento del codice EER 08.01.12.

e) i punti 34 e 35 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti – stato di progetto” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

34. La planimetria di riferimento per lo stato di progetto è quella trasmessa con la documentazione di modifica non sostanziale del 22/07/2022.
Le aree di stoccaggio dei rifiuti ammesse sono individuate nella tabella seguente:

AREA	DESCRIZIONE CONTENITORE E POSIZIONAMENTO	CARATTERISTICHE ZONA STOCCAGGIO R13/D15	MODALITÀ DI STOCCAGGIO RIFIUTI
A	interno capannoni B e C	<p>Capannone B: n.2 box costituiti da elementi prefabbricati in c.a. poggiati su una platea in c.a.. I box hanno altezza pari a 2,60 m e superficie pari a 15 m² ciascuno (A1 e A2).</p> <p>Capannone C: n. 4 box delimitati da elementi prefabbricati in c.a. poggiati su una platea in c.a.. Davanti ai box è presente una griglia carrabile, collegata ad una vasca interrata da 1 m³ per la raccolta di eventuali percolati.</p> <p>I box hanno altezza pari a 2,60 m e superficie rispettivamente pari a: 39 m² (A3), 31 m² (A4), 33 m² (A5) e 28 m² (A6).</p>	<p>Destinato a rifiuti sfusi allo stato solido o fangoso-palabile. Lo stoccaggio avviene a terra.</p> <p>In ogni box è ammessa un'unica tipologia di rifiuto. I box sono completamente svuotati prima di cambiare la tipologia di rifiuto stoccata; qualora la nuova tipologia di rifiuto da stoccare sia incompatibile con la precedente, il box viene preventivamente bonificato.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
D	interno capannone A	La zona D è costituita da un'area di circa 200 m ² .	<p>Lo stoccaggio avviene a terra.</p> <p>Il materiale contenente amianto è confezionato ed opportunamente etichettato.</p> <p>Sono presenti transenne amovibili di protezione, evidenziate con strisce colorate in modo da ridurre la possibilità di urti accidentali.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
E	interno capannoni A, B, C	<p>Capannone A: sono presenti n. 4 zone rispettivamente da 130 m², 160 m², 190 m² e 110 m² (ex zona N).</p> <p>Capannone B: sono presenti n. 5 zone rispettivamente da 52 m² e 60 m² (B1), oltre che da 100 m², 120 m² e 140 m² (B2).</p> <p>Capannone C: la zona E1 ha una superficie di circa 127 m²; sul lato nord è presente una griglia carrabile collegata ad una vasca interrata da 1 m³ per la raccolta di eventuali percolati.</p> <p>La zona E2 ha una superficie di circa 185 m²; sul lato sud è presente una griglia carrabile collegata ad una vasca interrata da 1 m³ per la raccolta di eventuali percolati.</p>	<p>Destinato a rifiuti in contenitori a terra, suddivisi in piazzole, ciascuna contenente un'unica tipologia di rifiuto, oppure sulla scaffalatura su ripiani.</p> <p>I rifiuti non compatibili tra di loro saranno separati da piazzole lasciate vuote.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
H1+H4	esterno piazzole coperte con contenimento	<p>La zona H è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 piazzole coperte in area cortiliva (H1, H2, H3) dotate di vasca interrata da 4,5 m³ di raccolta dell'eventuale percolato - n. 1 piazzola (H4) coperta in area cortiliva, suddivisa in 6 sotto aree 	<p>Destinato a rifiuti in contenitori, stoccaggio a terra.</p> <p>Ogni singola piazzola non contiene rifiuti tra loro incompatibili.</p> <p>Nella piazzola H4 non sono collocati rifiuti liquidi o che possono dare origine a contaminazione delle acque meteoriche.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
H5	interno capannone C	<p>La zona H5 ha una superficie di circa 32 m².</p> <p>È presente una vasca di raccolta in acciaio al carbonio a tenuta stagna con capacità di 1,2 m³ per la raccolta di eventuali percolati.</p>	<p>Destinato a rifiuti liquidi in contenitori.</p> <p>Lo stoccaggio avviene a terra.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
G	Piazzale esterno	<p>La zona G è posta in area cortiliva, tra i capannoni B e C.</p> <p>È presente un bacino di contenimento di volume superiore a quello di ogni singola cisterna (sono presenti n. 3 cisterne da 18 m³ ciascuna e n. 6 cisterne da 30 m³ ciascuna)</p>	<p>Destinato a rifiuti sfusi allo stato liquido.</p> <p>In ogni cisterna è ammessa un'unica tipologia di rifiuto. Le cisterne sono completamente svuotate prima di cambiare la tipologia di rifiuto stoccata.</p> <p>Qualora la nuova tipologia di rifiuto da stoccare sia incompatibile con la precedente, la cisterna viene preventivamente bonificata.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
M	interno capannone B	<p>La zona M è costituita da due piazzole all'interno del capannone B1: un'area da 60 m² delimitata con segnaletica mobile e un box di 15 m².</p>	<p>Lo stoccaggio avviene a terra.</p> <p>Nella piazzola da 60 m² in sacconi e nel box allo stato fuso.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>
P	Piazzale esterno	<p>La zona P è costituita da piazzola in area cortiliva con superficie di circa 100 m².</p>	<p>Destinato a rifiuti pericolosi contenenti amianto (17 06 05*) o isolanti (17 06 03*).</p> <p>Lo stoccaggio avviene a terra.</p> <p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto.</p>
Z	Piazzale esterno	<p>Le zone Z corrispondono a n. 12 cassoni coperti che possono essere utilizzati contemporaneamente.</p>	<p>È sempre presente l'etichettatura del rifiuto in stoccaggio.</p>

Sono ammesse inoltre le ulteriori aree dedicate a stoccaggi funzionali alle attività R12/D14 o a depositi temporanei di seguito descritte:

AREA	DESCRIZIONE CONTENITORE E POSIZIONAMENTO	CARATTERISTICHE ZONA	MODALITÀ DI STOCCAGGIO RIFIUTI
B	interno capannone A	Area adiacente alla pressa	Destinato al deposito temporaneo delle balle di rifiuti in uscita dalla pressa.
F	interno capannone C	n. 2 box delimitati da elementi prefabbricati in c.a., con superficie rispettivamente di 35 m ² (F1) e 24 m ² (F2). Davanti ai box è presente una griglia carrabile collegata ad una vasca interrata da 1 m ³ per la raccolta di eventuali percolati. Le emissioni sono inviate ad un sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche e carboni attivi.	Destinati alla miscelazione di rifiuti sfusi allo stato solido o fangoso – palabile, con stoccaggio funzionale a terra. È prevista la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi anche con elementi di separazione mobili (new jersey in plastica) e con cartelli. I box sono completamente svuotati prima di cambiare la tipologia di rifiuto presente da trattare sia incompatibile con la precedente, il box viene preventivamente bonificato.
O	interno capannone B	Box delimitato da tendone copri-scopri con struttura metallica. Durante le operazioni di trattamento il box viene messo in aspirazione per trattamento aria con filtro assoluto.	Destinato al riconfezionamento di reagenti con stoccaggio funzionale in contenitori a terra.
Q	Interno capannone C	n. 1 box da 35 m ² delimitato da elementi prefabbricati in c.a.. Davanti al box è presente una griglia carrabile collegata ad una vasca interrata da 1 m ³ per la raccolta di eventuali percolati. Le emissioni sono inviate ad un sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche e carboni attivi	Destinato alla rimozione dell'imballaggio primario di rifiuti sfusi allo stato solido o fangoso-palabile, con stoccaggio funzionale a terra. È prevista la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi anche con elementi di separazione mobili (new jersey in plastica) e con cartelli. Il box è completamente svuotato prima di cambiare la tipologia di rifiuto presente; qualora la nuova tipologia di rifiuto da trattare sia incompatibile con la precedente, il box viene preventivamente bonificato.
Q1	interno capannone B	n. 1 box da 35 m ² delimitato da elementi prefabbricati in c.a. Davanti al box è presente una griglia carrabile collegata ad una vasca interrata, per la raccolta di eventuali percolati. La tipologia di rifiuti trattati non dà origine a polveri o solventi e quindi non richiede sistema di aspirazione.	Destinato alla rimozione dell'imballaggio primario di fanghi di rettifica (codice EER 12.01.18*), con stoccaggio funzionale a terra.
R	interno capannone B	Box delimitato da tendone copri-scopri con struttura metallica. Durante le operazioni di trattamento il box viene messo in aspirazione per trattamento aria con filtro assoluto.	Destinato allo sconfezionamento della lana di roccia, con stoccaggio funzionale a terra.
S	interno capannone C	Piazzola da 23 m ² delimitata con cordolo a terra, per il contenimento degli sversamenti liquidi. È presente una vasca interrata di sicurezza per la raccolta di tali sversamenti (pozzetto 100 x 100 x 100, con caditoia). Le emissioni sono inviate ad un sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche e carboni attivi	Destinata allo svuotamento delle cisternette.
T	interno capannoni A e C	Vengono posizionati i cassoni in pendenza con il portellone posteriore in fessura per consentire il deflusso delle emulsioni in un pozzetto dedicato; oppure possono essere posizionati i sacconi a sgocciolare.	Destinata alla separazione delle emulsioni oleose.

35. I quantitativi massimi autorizzati di rifiuti stoccabili istantaneamente presso l'installazione sono i seguenti:

AREA DI STOCCAGGIO R13/D15	VOLUME (m ³)	PESO (t)
ZONA A capannone B (A1,A2)	75	105
ZONA A capannone C (A3,A4,A5,A6)	195	272
ZONA D	200	200
ZONA E capannone A	590	780
ZONA E capannone B	400	544
ZONA E capannone C	312	437
ZONA G (G1,G2,G3)	54	54
ZONA G (G4,G5,G6)	90	90
ZONA G (G7,G8,G9)	90	90
ZONA H piazzale esterno (piazzole H1, H2, H3)	30	30

AREA DI STOCCAGGIO R13/D15	VOLUME (m ³)	PESO (t)
ZONA H piazzale esterno (piazzola H4)	30	30
ZONA H capannone C (H5)	64	64
ZONA M	60	60
ZONA P	100	100
ZONA Z	180	144
TOTALE STOCCAGGIO ISTANTANEO	2.470 m³	3.000 t

con suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi come specificata nella tabella seguente:

		stoccaggio massimo istantaneo in progetto	
		(m ³)	(t)
Rifiuti pericolosi	R13	-	500
	D15	-	700
Rifiuti non pericolosi	R13	-	1.350
	D15	-	450
Totale		2.470 m³	3.000 t

f) il punto 39 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

39. Alla miscela di rifiuti liquidi dovrà essere assegnato il codice prevalente oppure, nel caso non fosse possibile, uno dei seguenti codici EER:

- **19.02.03** (*rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi*)
- **19.02.04*** (*rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso*).

Alle miscele di rifiuti solidi e fangosi palabili, analogamente, dovrà essere assegnato il codice EER prevalente oppure, nel caso non fosse possibile, uno dei seguenti codici EER:

- **19.02.03** (*rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi*)
- **19.02.04*** (*rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso*)
- **19.12.11*** (*altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose*)
- **19.12.12** (*altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*)

Per le miscele di rifiuti fangosi palabili sarà inoltre possibile attribuire, in aggiunta ai codici sopra elencati, anche il codice EER:

- **19.03.05** (*rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*).

Una differente codifica può essere utilizzata seguendo quanto raccomandato dalle “Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate con delibera del Consiglio SNPA del 27/11/2019 e rielaborate dal gestore come da comunicazione prot. n. 8803 del 20/01/2021; tali indicazioni procedurali dovranno essere adottate con specifica procedura operativa interna.

g) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodi di analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – pressatura	PUNTO DI EMISSIONE E2 – capannone B1	PUNTO DI EMISSIONE E3 – capannone C
Messa a regime	---	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	4.000	15.000	25.000
Altezza minima (m)	---	8	12	12
Durata (h/g)	---	4	4	4
Materiale particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	5	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	--	--	30
Impianto di depurazione	---	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche + Adsorbimento a carboni attivi
Frequenza autocontrollo	---	semestrale	semestrale	semestrale

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva data di messa in esercizio) e **D2.4.4** (esecuzione e trasmissione analisi di messa a regime).

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o

della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli

impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo

analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 5 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

15. Il gestore è tenuto a mettere in opera tutte quelle modalità di gestione del sito atte ad evitare l'emissione diffusa e fuggitiva di inquinanti in ambiente esterno e, quindi, anche nell'ambiente di lavoro. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. **L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali**, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DIFFUSE

16. Al fine di perseguire il contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà:
- attuare procedure per la movimentazione ed il trasferimento dei rifiuti ai rispettivi siti di deposito e trattamento che prevedano che tali operazioni vengano svolte da personale competente e che vengano adottate misure per prevenire, rilevare e limitare eventuali fuoriuscite;
 - limitare l'altezza di caduta del materiale,
 - limitare la velocità della circolazione dei mezzi all'interno dell'installazione;
 - pulire regolarmente le aree di deposito e trattamento dei rifiuti, compresi nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI ODORIGENE

17. Si ritiene adeguata la proposta di monitoraggio avanzata dal gestore per il primo anno dalla messa a regime del nuovo assetto impiantistico che dovrà essere attuata e comprende:
- valutazione mediante analisi olfattometriche al camino/alle fonti con cadenza trimestrale, nel primo anno di funzionamento dell'impianto a regime;
 - al termine del primo anno di monitoraggio, unitamente al Report Annuale, sarà trasmessa una relazione tecnica con valutazione dei risultati ottenuti e studio di impatto.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 956 del 26/02/2021 e successiva modifica**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 956 del 26/02/2021 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Intereco S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n.1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.